

Decreto-legge recante «Misure urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche, di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico, di mitigazione del rischio di volatilità dei prezzi dei mercati all'ingrosso del gas, nonché per gli investimenti nel settore del trasporto e dello stoccaggio di emissioni inquinanti».



Al Presidente della Repubblica

VISTI gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione europea, del 14 marzo 2024, sulla prima fase dell'istituzione di un sistema comune di classificazione dell'Unione per i centri dati;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante «Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi»;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica»;

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante «Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica»;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 2 che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica»;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, l'articolo 4, che ridenomina il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

VISTO il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici»;

VISTO il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, recante «Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023»;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004, recante «Criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione»;

CONSIDERATI [...];

RITENUTA [...];

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, **di concerto con...**;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

ART. 1

(Misure urgenti per la connessione alla rete degli impianti alimentati a fonti rinnovabili)

1. La società Terna s.p.a., nel portale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, pubblica la capacità massima addizionale da impianti a fonti rinnovabili e da accumuli, fatta eccezione per quelli *off-shore*, che può essere integrata in ciascuna porzione della rete elettrica di trasmissione nazionale, determinata dalla società medesima sulla base di quanto stabilito ai sensi del comma 2. Terna s.p.a. provvede ad aggiornare trimestralmente la capacità massima addizionale determinata ai sensi del primo periodo sulla base dei titoli abilitativi rilasciati per la costruzione e l'esercizio degli impianti di generazione e delle opere di rete, nonché delle richieste di connessione e dell'entrata in esercizio dei medesimi impianti.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), stabilisce i criteri, anche funzionali, e le modalità operative a cui Terna s.p.a. si attiene per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, assicurando che la capacità di rete sia dimensionata coerentemente con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, nonché con quelli di politica energetica nazionale ed europea e nel rispetto dell'obiettivo generale di massimizzazione della competitività delle procedure di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, Terna s.p.a. tiene altresì conto delle previsioni sulla capacità degli impianti di generazione da fonti rinnovabili effettuate dai gestori del sistema di distribuzione sulle reti di propria competenza.

3. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1:

1) alla lettera a), dopo le parole «di cui all'articolo 1, comma 1» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per quelle di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale relative a impianti da fonti rinnovabili di cui all'articolo 10-bis, commi 5 e 6»;

2) dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:

“d-bis) «gestore del sistema di trasmissione nazionale»: il gestore della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004;

d-ter) «gestori del sistema di distribuzione»: i gestori della rete di distribuzione elettrica ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79 del 1999;”;

b) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

“ART. 10-bis

(Disciplina delle soluzioni di connessione alla rete elettrica)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA aggiorna le condizioni tecniche ed economiche, nonché le modalità procedurali per le connessioni alla rete elettrica degli impianti a fonti rinnovabili e da accumuli, fatta eccezioni per quelli *off-shore*, prevedendo che:

a) il gestore della rete di trasmissione nazionale:

1) sia autorizzato a rilasciare soluzioni di connessione che afferiscono a un punto di connessione anche in eccesso alla capacità massima accoglibile nel medesimo punto;

2) allochi la capacità di rete disponibile e rilasci le relative soluzioni di connessione tramite procedure trasparenti e non discriminatorie;

3) assegni definitivamente la capacità di rete disponibile ai soggetti risultati assegnatari nell'ambito delle procedure di cui al numero 2) e che siano in possesso del titolo abilitativo di cui all'articolo 8 o dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 9;

4) pianifichi soluzioni di connessione tenendo conto della massima capacità per porzione di rete, nonché di un obiettivo generale di rafforzamento della competitività delle procedure di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

b) i gestori del sistema di distribuzione:

1) possano rilasciare, tramite procedure trasparenti e non discriminatorie, soluzioni di connessione sulle reti di competenza che afferiscano a un punto di connessione anche in eccesso alla capacità massima accoglibile nel medesimo punto;

2) siano autorizzati a rilasciare soluzioni di connessione sulle reti di bassa tensione anche in relazione a impianti che entrino in esercizio prima della realizzazione degli interventi eventualmente necessari sulle reti di alta e altissima tensione.

I numeri 2) e 3) della lettera a) non si applicano nel caso di richieste di connessione relative alla realizzazione di impianti di distribuzione dell'energia elettrica o al potenziamento ovvero

all'ampliamento di impianti di distribuzione dell'energia elettrica esistenti, presentate dai gestori del sistema di distribuzione.

2. Nelle more della pubblicazione dei provvedimenti adottati dall'ARERA ai sensi del comma 1, il gestore del sistema di trasmissione può rilasciare soluzioni di connessione che afferiscono a un determinato punto di connessione alla rete di trasmissione nazionale in eccesso alla capacità massima accoglibile nel medesimo punto di connessione.

3. A far data dalla pubblicazione dei provvedimenti adottati dall'ARERA ai sensi del comma 1, perdono efficacia le soluzioni di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, riferite a progetti di impianti da fonti rinnovabili o di sistemi di accumulo non abilitati o non autorizzati, già rilasciate e non validate dal gestore del sistema di trasmissione nazionale, fermo restando il diritto dei soggetti interessati di partecipare alle procedure di cui al comma 1, lettera a), numero 2). Con i medesimi provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, l'ARERA stabilisce altresì le modalità di restituzione ovvero di rimodulazione dei corrispettivi di connessione già versati dai soggetti titolari delle soluzioni di connessione che perdono efficacia ai sensi del primo periodo.

4. In deroga al comma 3, primo periodo, restano efficaci le soluzioni di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale riferite a progetti di impianti da fonti rinnovabili o da accumuli in relazione ai quali, alla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui al comma 1, sia stato adottato un provvedimento di esenzione dalla VIA o un provvedimento favorevole di valutazione dell'impatto ambientale o un parere positivo di compatibilità ambientale, a condizione che i progetti medesimi siano stati sottoposti al giudizio di compatibilità ambientale completi del progetto tecnico della soluzione di connessione, comprensivo dei correlati interventi di sviluppo e potenziamento della rete elettrica di trasmissione nazionale.

5. Anche nel caso in cui, per effetto dei commi 3 o 4, le soluzioni di connessione non perdono efficacia, il gestore del sistema di trasmissione nazionale assegna definitivamente la capacità di rete esclusivamente per progetti abilitati o autorizzati.

6. Nelle more del rilascio delle soluzioni di connessione ai sensi del comma 1, lettera a), numero 2), la perdita di efficacia ai sensi del comma 3 non costituisce causa di sospensione dei procedimenti autorizzatori o abilitativi, ivi compresi quelli di valutazione ambientale, già in corso alla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui al comma 1, né di archiviazione o rigetto di istanze che, alla medesima data, siano già state presentate.

7. In caso di decadenza del titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 8, comma 11, o del titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 9, comma 11, le relative soluzioni di connessione perdono efficacia. Ai fini di cui all'articolo 8, comma 11, la realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova richiesta di rilascio della soluzione di connessione.

8. Gli interventi di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale relativi a impianti da fonti rinnovabili o da accumuli, fatta eccezione per quelli *off-shore*, sono autorizzati, su istanza del gestore del sistema di trasmissione nazionale, ai sensi dell'articolo 1-sexies, commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 4-bis.1 e 4-bis.2, del decreto-legge n. 239 del 2003, fatto salvo quanto previsto al comma 9. Qualora gli interventi di cui al primo periodo ricadano in aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 o in zone di accelerazione ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto, ai relativi procedimenti di autorizzazione si applicano rispettivamente le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 199 del 2021 o di cui all'articolo 12, comma 10, del presente decreto.

9. Il comma 8 non si applica qualora gli interventi di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale siano già validati dal gestore del sistema di trasmissione nazionale e ricompresi in progetti di impianti da fonti rinnovabili o da accumuli le cui procedure abilitative o autorizzatorie risultino già avviate alla data di pubblicazione dei provvedimenti adottati dall'ARERA ai sensi del comma 1. Nei casi di cui al primo periodo è comunque fatta salva la facoltà dei soggetti proponenti i progetti di impianti da fonti rinnovabili o da accumuli afferenti al medesimo intervento di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale di richiedere congiuntamente al

gestore della rete di trasmissione nazionale di presentare istanza di autorizzazione del comma 8, primo ovvero del secondo periodo.

10. Sono realizzati ai sensi dell'articolo 1-*sexies*, commi 4-*sexies*, 4-*septies*, 4-*octies*, 4-*decies*, 4-*undecies*, 4-*duodecies* e 4-*terdecies*, del decreto-legge n. 239 del 2003, su impulso del gestore del sistema di trasmissione nazionale, gli interventi di potenziamento della rete di trasmissione nazionale relativi a impianti da fonti rinnovabili o da accumuli consistenti:

a) nell'adeguamento o nell'ampliamento di stazioni elettriche esistenti situate in aree prive di vincoli ai sensi della parte seconda o terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ambientali, geologici ovvero idrogeologici;

b) nella realizzazione di stazioni elettriche che insistano su aree o su siti industriali dismessi, anche parzialmente, o su aree prive di vincoli ai sensi della parte seconda o terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ambientali, geologici ovvero idrogeologici;

c) nella realizzazione di raccordi alla rete di trasmissione nazionale aventi una lunghezza complessiva non superiore a tre chilometri, se in aereo, o a dodici chilometri, se in cavo interrato, insistenti su aree prive di vincoli ai sensi della parte seconda o terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ambientali, geologici ovvero idrogeologici;

d) nell'ammodernamento e nel potenziamento di elettrodotti esistenti realizzati sul medesimo tracciato o che se ne discostano per un massimo di sessanta metri lineari e che non comportano una variazione dell'altezza utile dei sostegni superiore al trenta per cento dei medesimi, insistenti su aree prive di vincoli ai sensi della parte seconda o terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ambientali, geologici ovvero idrogeologici.

11. Il gestore del sistema di trasmissione nazionale allega alla denuncia di cui al comma 10 una dichiarazione attestante la legittima disponibilità della superficie su cui realizzare gli interventi. Ai fini dell'acquisizione della legittima disponibilità della superficie ai sensi del primo periodo non trovano applicazione le procedure previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.”;

c) all'allegato A, sezioni I, lettera v), e II, lettera p), le parole «e alla rete di trasmissione nazionale» sono soppresse;

d) all'allegato B, sezioni I, lettera cc), e II, lettera n), le parole «e alla rete di trasmissione nazionale» sono soppresse;

e) all'allegato C, sezioni I, lettere v) e z), e II, lettere u) e v), le parole «e alla rete di trasmissione nazionale» sono soppresse.”.

ART. 2

(Misure volte a promuovere la concorrenza e l'integrazione dei mercati all'ingrosso del gas)

1. Al fine di promuovere la concorrenza nel mercato nazionale del gas naturale all'ingrosso e la piena integrazione del mercato medesimo nel mercato interno europeo, anche mediante la compensazione degli effetti sui prezzi registrati nel mercato del gas naturale italiano derivanti dal cumulo dei costi di trasporto per l'importazione del gas naturale dall'Europa del Nord, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta almeno una delle seguenti misure:

a) determina corrispettivi unitari di capacità relativi ai conferimenti nel punto di entrata di passo Gries che assumano valori negativi, nei limiti di quanto necessario a eliminare le distorsioni causate dal cumularsi dei costi di trasporto a copertura di costi fissi infrastrutturali;

b) introduce un servizio di liquidità caratterizzato da:

1) la sottoscrizione di contratti, tra l'impresa maggiore di trasporto di gas naturale italiana e operatori selezionati mediante procedure competitive svolte sulla base di criteri e modalità stabiliti dall'Autorità stessa, che prevedono:

1.1) il diritto degli operatori selezionati di ricevere, da parte dell'impresa maggiore di trasporto di gas naturale italiana, un premio determinato in esito alle procedure competitive;

1.2) l'obbligo, in capo agli operatori selezionati, di formulare offerte di vendita sui mercati a pronti del gas naturale, eventualmente anche in sessioni ad asta, di predefiniti quantitativi giornalieri di gas naturale a prezzi pari alla somma tra quelli registrati al *Title transfer facility* (TTF) in orizzonti temporali prossimi a quelli in cui è prevista l'offerta sul mercato italiano e un corrispettivo, funzionale a contenere il rischio di volatilità dei prezzi di mercato, determinato da ciascun operatore selezionato nei limiti di un valore massimo stabilito dall'Autorità stessa;

1.3) l'obbligo, in capo agli operatori selezionati, di riconoscere, in favore dell'impresa maggiore di trasporto di gas naturale italiana, gli eventuali ricavi ottenuti dalla cessione dei quantitativi giornalieri di gas naturale di cui al numero 1.2) ed eccedenti quelli corrispondenti al prezzo di offerta di cui al medesimo numero;

1.4) l'obbligo, in capo agli operatori selezionati, di immettere, da uno o più punti d'entrata nella rete nazionale dei gasdotti, individuati dall'Autorità stessa, la quantità eventualmente ceduta in adempimento agli obblighi di cui al numero 1.2);

2) la definizione, da parte dell'Autorità stessa, di un fabbisogno di gas naturale oggetto degli obblighi di offerta sui mercati a pronti di cui al numero 1.2), anche differenziato a livello infra-annuale;

3) la facoltà, per gli operatori selezionati ai sensi del numero 1), di soddisfare una quota del gas ceduto in relazione agli obblighi di offerta sui mercati a pronti di cui al numero 1.2) anche mediante il ricorso al gas stoccato ai sensi dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della transizione ecologica 22 giugno 2022, pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse n. 6 del 30 giugno 2022, secondo condizioni e termini stabiliti dall'Autorità stessa.

2. L'ARERA provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di cui al comma 1, lettere a) e b), mediante una rimodulazione dei corrispettivi applicati al servizio di trasporto del gas naturale.

3. Al fine che il Governo possa valutare l'opportunità di promuovere azioni finalizzate a superare le distorsioni di mercato legate al cumularsi dei costi di trasporto che gli operatori sono tenuti a sostenere per l'uso delle infrastrutture che collegano i sistemi energetici di Italia, Germania e Svizzera, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una proposta per la piena integrazione dei mercati del gas naturale italiano e tedesco attraverso le infrastrutture di trasporto in territorio svizzero.

ART. 3

(Procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di centri dati)

1. L'autorizzazione per la realizzazione e l'ampliamento dei centri dati di cui all'articolo 2, numeri 1), 2) e 3), del regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione europea, del 14 marzo 2024, nonché delle relative reti di connessione di utenza, di qualunque tensione, è rilasciata, nell'ambito di un procedimento unico, dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 7, commi 4-*bis* e 4-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Al fine di assicurare il rispetto del principio di adeguatezza, nei casi di cui all'articolo 7, comma 4-*ter*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 la funzione di autorità competente di cui al comma 1 del presente articolo non può essere delegata o attribuita a enti di livello sub provinciale.

3. Il proponente allega all'istanza di autorizzazione unica di cui al comma 1 la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, inclusi quelli per l'autorizzazione integrata ambientale, la valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione paesaggistica o culturale, per l'utilizzo delle acque ovvero per le emissioni atmosferiche. Nei casi di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, l'istanza deve contenere anche l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, indicando altresì ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.

4. Il procedimento unico di cui al comma 1 ha una durata non superiore a dieci mesi, decorrente dalla data di verifica della completezza della documentazione di cui al comma 3, e i termini per le valutazioni di impatto ambientale sono dimezzati. Il termine di dieci mesi di cui al primo periodo non è prorogabile se non per circostanze eccezionali, e comunque per un massimo di tre mesi, in ragione della natura, della complessità, dell'ubicazione ovvero della portata del progetto.
5. L'autorizzazione unica di cui al comma 1 è rilasciata in esito ad apposita conferenza di servizi indetta ai sensi degli articoli 14-*bis* e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi partecipa ogni amministrazione competente, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistica, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità dei cittadini.
6. Nel caso in cui il progetto di centro dati sia soggetto a verifica di assoggettabilità e la stessa si concluda con l'assoggettamento a valutazione di impatto ambientale, la relativa istanza dovrà venir depositata entro il termine perentorio di 90 giorni, trascorsi i quali l'istanza di autorizzazione unica si avrà per rinunciata e il procedimento archiviato, fatta salva la possibilità di presentazione di una nuova istanza.
7. Nel caso in cui il progetto relativo ai centri dati di cui al comma 1 sia dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, la relativa autorizzazione unica è rilasciata ai sensi dei commi 5 e 6 del medesimo articolo 13.
8. Nel caso di progetti relativi a centri dati che necessitino di connessione di utenza con tensione superiore a 220 kV e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già ottenuto i titoli abilitativi, ivi inclusi i provvedimenti ambientali adottati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla realizzazione del progetto medesimo, l'autorità competente per l'autorizzazione delle opere di connessione è individuata nella regione territorialmente interessata. Qualora le opere di cui al primo periodo ricadano sul territorio di più regioni, l'autorità competente è quella sul cui territorio insiste la maggior porzione delle opere di connessione da realizzare.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 4

(Disposizioni urgenti per gli investimenti nel settore del trasporto e dello stoccaggio di emissioni inquinanti)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nelle more di una definizione organica della disciplina della filiera delle attività di cattura, trasporto, utilizzo e stoccaggio geologico del biossido di carbonio (CCUS), l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) regola l'accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio del biossido di carbonio secondo modalità trasparenti e non discriminatorie e definisce un sistema tariffario certo, trasparente, basato su criteri predefiniti, assicurando la copertura dei costi delle attività di trasporto e stoccaggio in modo da bilanciare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti regolati con quelli di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse e tenendo conto dello sviluppo potenziale delle attività medesime. L'ARERA regola l'accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio del biossido di carbonio ai sensi del primo periodo anche attraverso l'esperimento di apposite procedure di conferimento delle capacità di trasporto e stoccaggio di biossido di carbonio, nel rispetto di criteri di efficienza. Entro il medesimo termine di cui al primo periodo, l'ARERA adotta altresì i provvedimenti necessari a disciplinare le attività di misura per la contabilizzazione delle emissioni di biossido di carbonio oggetto di cattura e conferimento alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio.

ART. 5

(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione del prezzo del gas e il relativo approvvigionamento)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022 n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, lettera b):

1) al primo periodo:

1.1.) le parole «a cedere il gas prodotto al punto di scambio virtuale (PSV) e» sono soppresse;

1.2) dopo le parole «medi annui attesi» sono inserite le seguenti: «calcolati sui primi cinque anni»;

1.3) le parole «a un prezzo pari al costo asseverato di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «al prezzo di cui al comma 8, lettera b)»;

2) il terzo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. I contitolari di una medesima concessione di coltivazione di gas naturale esistente o da conferire hanno la facoltà di partecipare alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1 anche singolarmente.».

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le nuove concessioni, le proroghe ovvero le modifiche delle concessioni esistenti, finalizzate alla ripresa o all'incremento della produzione, nonché le autorizzazioni delle opere necessarie all'attuazione dei programmi di produzione di gas di cui al presente articolo sono rilasciate a seguito di un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora il procedimento unico di cui al primo periodo riguardi programmi di produzione ovvero opere su terraferma, l'intesa della regione interessata è acquisita nell'ambito della conferenza di servizi. Il procedimento unico di cui al primo periodo si conclude entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti che hanno manifestato interesse ai sensi del comma 5. L'attività istruttoria per le valutazioni di impatto ambientale, ove previste, è svolta dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nell'ambito del procedimento unico di cui al primo periodo, la valutazione dell'impatto ambientale è svolta congiuntamente per l'insieme dei progetti afferenti a una medesima concessione oggetto dell'istanza unica, anche tenendo conto delle eventuali risultanze di precedenti giudizi di compatibilità ambientale relativi a progetti di ricerca o di coltivazione di idrocarburi insistenti sulla stessa area. Le disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo si applicano, su richiesta dell'interessato, anche ai procedimenti di valutazione ambientale già in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'efficacia degli atti di cui al primo periodo è condizionata alla stipula dei contratti ai sensi del comma 10, lettera a). La mancata sottoscrizione dei contratti ai sensi del comma 10, lettera b), non costituisce causa di risoluzione dei contratti stipulati ai sensi della lettera a) del medesimo comma.»;

d) al comma 8:

1) alla lettera b), dopo le parole «di cui al comma 7» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo, comprensivo del valore delle aliquote di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625»;

2) alla lettera d), le parole «ai costi definiti ai sensi del comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «al prezzo di cui alla lettera b)»;

e) al comma 9:

1) al primo periodo, le parole «ammessi alla specifica procedura» sono sostituite dalle seguenti: «risultati assegnatari nell'ambito della procedura di cui al comma 8»;

2) al secondo periodo, le parole «offerte dagli» sono sostituite dalle seguenti: «assegnate agli»;

f) al comma 10, lettera a), le parole «pari al costo asseverato ai sensi del comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 8, lettera b)».

Schema di decreto-legge recante «Misure urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche, di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico, di mitigazione del rischio di volatilità dei prezzi dei mercati all'ingrosso del gas, nonché per gli investimenti nel settore del trasporto e dello stoccaggio di emissioni inquinanti».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 1 (*Misure urgenti per la connessione alla rete degli impianti alimentati a fonti rinnovabili*) si pone nel contesto in cui l'aumento della penetrazione delle fonti rinnovabili nel *mix* energetico italiano è fondamentale, non solo per raggiungere gli obiettivi legati alla lotta al cambiamento climatico, ma anche per aumentare l'indipendenza energetica del nostro Paese (diminuendo la necessità di importare fonti fossili), così riducendo il livello e la volatilità dei prezzi gravanti sui consumatori. Il crescente volume di progetti a fonti rinnovabili richiede un adeguato sviluppo delle infrastrutture di rete e un'accelerazione delle procedure in grado di gestire in modo efficiente l'elevato numero di domande di connessione, favorendo la realizzazione e l'allaccio di progetti solidi, indispensabili al raggiungimento dei *target* di decarbonizzazione. Uno degli ostacoli, ad oggi, più rilevanti allo sviluppo di impianti di produzione di energia a fonti rinnovabili lamentati da parte degli operatori titolari di progetti solidi è il fenomeno della saturazione virtuale della rete, cioè il fenomeno causato dalla numerosità e dalla concentrazione delle domande di connessione di impianti FER in alcune aree a cui spesso non fa seguito né l'autorizzazione degli stessi, né tantomeno la loro realizzazione e che, tuttavia, tengono potenzialmente impegnata la capacità di connessione della rete. Tale fenomeno se, da un lato è sintomo del forte interesse dimostrato da molti operatori alla realizzazione di nuova capacità rinnovabile in Italia, dall'altro sta comportando un ritardo notevole nello sviluppo delle FER, proprio perché la capacità di connessione e di trasporto sulla rete elettrica di trasmissione nazionale (RTN) è spesso impegnata virtualmente da progetti che non hanno una concreta possibilità di realizzazione, a discapito di progetti con elevatissime *chance* di cantierabilità. Questa problematica è connessa all'attuale modalità di analisi delle richieste di connessione alla rete di trasmissione nazionale che prevede un criterio sequenziale di assegnazione delle soluzioni di connessione in cui la valutazione condotta per ciascuna richiesta tiene conto delle precedenti già rilasciate, se non decadute, presupponendo che le stesse abbiano successo e che, quindi, effettivamente "occupino" la capacità di connessione a loro indicata in fase di rilascio della soluzione di connessione, la cosiddetta "STMG". In questo modo, l'impegno di capacità di rete non è più "virtualmente" disponibile per i nuovi progetti FER che insistono sui medesimi tratti di RTN comportando che, per la loro effettiva realizzazione, per detti impianti gli operatori debbano sostenere elevati costi e attendere tempi lunghi per essere connessi, nonostante il fatto che in realtà molte delle iniziative che hanno già opzionato e occupato "virtualmente" quel tratto di RTN potrebbero non essere mai realizzate.

Tale modalità risulta inadatta a garantire l'efficienza del processo in un contesto caratterizzato da richieste di connessione superiori di un ordine di grandezza rispetto agli obiettivi da traguardare al 2030.

Il fenomeno della saturazione virtuale delle reti elettriche sta, pertanto, notevolmente rallentando l'ingresso nel mercato di nuovi impianti a fonte rinnovabile, in quanto comporta il rilascio da parte di Terna di soluzioni di connessione che prevedono tempi lunghi ed elevati costi legati alla necessità di effettuare lavori sempre più complessi.

Per tutto quanto sopra, e considerati gli obiettivi ambiziosi che il sistema elettrico italiano si è posto per il 2030, risulta, ad oggi, necessario individuare misure urgenti per ridurre gli impatti della saturazione virtuale della rete a partire dall'immediato, intervenendo sulle richieste già presentate al fine di selezionare quelle che presentino una maggiore probabilità di realizzazione. Per superare le limitazioni appena descritte, si intende introdurre, con l'articolo in commento, un cambio di paradigma.

Al comma 1 si prevede che la società Terna s.p.a. pubblichi sul portale T.E.R.R.A. di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, la massima capacità da fonti rinnovabili addizionale che può essere integrata in ciascuna porzione della rete di trasmissione nazionale definita sulla base di un apposito provvedimento del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Inoltre, il comma 1 in esame stabilisce che Terna provvede ad aggiornare trimestralmente la predetta capacità sulla base dell'evoluzione delle autorizzazioni degli impianti di generazione e delle opere di rete, delle richieste di connessione e delle effettive entrate in esercizio dei medesimi impianti.

Al comma 2 è prevista l'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita ARERA, di un provvedimento con il quale saranno individuati le modalità operative e i criteri, anche funzionali, cui dovrà attenersi il gestore della rete di trasmissione nazionale per la validazione dei progetti e l'assegnazione definitiva della capacità, assicurando che la capacità di rete sia dimensionata coerentemente con gli obiettivi del PNRR, del PNIEC, nonché con ogni altro obiettivo di politica energetica nazionale ed europea, tenendo altresì conto dell'evoluzione della capacità degli impianti di generazione da fonti rinnovabili prospettata dai gestori del servizio di distribuzione sulle reti di competenza.

Il comma 3 apporta modificazioni al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, che disciplina i regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

In primo luogo, la lettera *a*) del comma 3 modifica l'articolo 4 del sopra citato decreto legislativo n. 190 del 2024, relativo alle definizioni. Nel dettaglio, il numero 1) apporta modificazioni alla definizione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 4, relativa alla "realizzazione degli interventi", al fine di chiarire che ogniqualvolta, nel testo del decreto legislativo, ricorre tale locuzione, essa non comprende le attività di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale relative a impianti da fonti rinnovabili di cui al proposto articolo 10-bis, commi 5 e 6. Al numero 2) della lettera *a*) del comma 3 in esame vengono introdotte due nuove definizioni. Segnatamente, vengono inserite le definizioni di «gestore del sistema di trasmissione nazionale» e di «gestore del sistema di distribuzione».

Alla lettera *b*) del comma 3 in esame viene inserito un nuovo articolo 10-bis, allo scopo di introdurre nel decreto legislativo n. 190 del 2024 la disciplina relativa alle soluzioni di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale. Nel dettaglio:

- al comma 1 del proposto articolo 10-bis sono definiti i principali criteri sulla base dei quali ARERA, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, è chiamata ad aggiornare le condizioni tecniche ed economiche, nonché le modalità procedurali per le connessioni alla rete elettrica, rispettivamente per la rete di trasmissione e per le reti di distribuzione. In particolare, i criteri e le modalità di cui al comma 1 permetteranno di dimensionare e progettare le soluzioni di connessione sulla base di soluzioni «complessive», definite in modo più efficiente, e tale da poter accogliere una capacità complessivamente superiore al *burden sharing*, perché dimensionate in eccesso di capacità. Questo approccio consentirà, in sintesi, di definire le soluzioni di connessione

microzonali, da assegnare con un meccanismo di “*open season*” (procedure di allocazione trasparenti e non discriminatorie);

- il comma 2 reca una disposizione transitoria, mediante la quale viene data la possibilità a Terna di rilasciare soluzioni di connessione che afferiscono a un determinato punto di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale anche in eccesso alla capacità massima accoglibile nel medesimo punto di connessione, nel periodo che va dall'entrata in vigore della norma e fino all'adozione delle nuove regole poste da ARERA (qualora il processo di *permitting* non dovesse proseguire, tali soluzioni rimarrebbero indicative e non vincolati; eventualmente, il soggetto interessato potrà sempre partecipare alle cosiddette *open season*, nell'ambito delle quali, a valle delle assegnazioni, Terna potrà comunque scegliere/confermare tali soluzioni sulla base di criteri di efficienza localizzativa;
- al comma 3 è prevista la decadenza di tutte le STMG rilasciate alla data di efficacia dei provvedimenti del Regolatore e riferite a impianti non autorizzati o che non abbiano ancora ricevuto la validazione tecnica (cosiddetto “benestare”) da parte di Terna. Per tali progetti resta ovviamente la facoltà di partecipare alle procedure di *open season* di cui al comma 1. A ogni modo, per bilanciare l'impatto della prevista decadenza con le esigenze del sistema elettrico, il comma in menzione prevede altresì che ARERA disciplini apposite modalità di restituzione e/o di rimodulazione dei corrispettivi di connessione già versati dagli operatori titolari delle soluzioni di connessione decadute;
- il comma 4 introduce una deroga alle previsioni di cui al comma 3. Considerata l'importanza che il vaglio di compatibilità ambientale assume ai fini della concreta realizzabilità di un determinato progetto, il comma in esame prevede che restano efficaci le soluzioni di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale riferite a progetti di impianti da fonti rinnovabili o di sistemi di accumulo – non ancora definitivamente autorizzati né “benestariati” da Terna alla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui al comma 1 da parte di ARERA – in relazione ai quali, tuttavia, alla medesima data, risulti essere stato adottato un provvedimento di esenzione dalla VIA o un provvedimento favorevole di valutazione dell'impatto ambientale o un parere positivo di compatibilità ambientale. Al fine di beneficiare della deroga in parola, la norma richiede che i progetti interessati siano stati sottoposti al giudizio di compatibilità ambientale già completi del progetto tecnico della soluzione di connessione, comprensivo degli occorrenti interventi di sviluppo e potenziamento della rete elettrica di trasmissione nazionale;
- il comma 5 precisa che nel caso di soluzioni di connessione che, per effetto dei commi 3 o 4, restano comunque salve (e, dunque, non perdono efficacia), il gestore del sistema di trasmissione nazionale assegna definitivamente la capacità di rete esclusivamente per progetti abilitati o autorizzati;
- al comma 6 viene previsto che, nelle more del rilascio delle soluzioni di connessione ai sensi del comma 1, lettera a), numero 2), la perdita di efficacia ai sensi del comma 3 non rappresenta una causa di sospensione dei procedimenti autorizzatori o abilitativi, compresi quelli di valutazione ambientale, che siano già in corso alla data di pubblicazione dei provvedimenti di ARERA di cui al comma 1 né di archiviazione o rigetto di istanza che, alla stessa data, siano già state presentate;
- il comma 7 stabilisce che al ricorrere delle ipotesi di decadenza di cui agli articoli 8, comma 11, e 9, comma 11, del decreto legislativo n. 190 del 2024, si dispone la perdita di efficacia delle STMG;
- ai commi 8, 9 e 10 si prevede che la progettazione e l'autorizzazione delle stazioni e opere di rete relative alle nuove soluzioni tecniche di connessione e assegnate in *Open season* sia curata dal Gestore del sistema di trasmissione nazionale in luogo dei richiedenti la connessione (cosiddetto capofila del tavolo tecnico); sono inoltre previste disposizioni di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione e realizzazione delle relative opere RTN. In particolare, ai commi 8 e 9, viene definito

un procedimento autorizzativo semplificato/accelerato rispetto a quanto previsto attualmente dal D.L. n. 239/03 che prevede, nel caso di disponibilità delle aree interessate e di assenza di vincoli, di poter fruire della DIA per la realizzazione delle nuove stazioni e dei relativi raccordi alla RTN. Tale opzione, comportando evidenti convenienze sia per il proponente che per il gestore, potrà favorire la convergenza di interessi e la condivisione di risorse, rappresentate, in particolare, dalle aree sulla quali collocare in nuovi impianti che potranno essere ricavate, ad esempio, nell'ambito delle superfici già nella disponibilità dei proponenti. Il comma 11, infine, prevede che il gestore del sistema di trasmissione nazionale alleggi alla denuncia di inizio attività una dichiarazione attestante la legittimità disponibilità della superficie su cui realizzare l'intervento.

- alle lettere c), d) ed e) vengono apportate modifiche di coordinamento agli allegati A, B, e C, al decreto legislativo n. 190 del 2024.

Con riguardo all'**articolo 2** (*Misure volte a promuovere la concorrenza e l'integrazione dei mercati all'ingrosso del gas*) si rappresenta che il mercato all'ingrosso del gas naturale italiano – che prevede la cessione del gas negoziato al cd Punto di Scambio Virtuale (o PSV) – ha storicamente presentato prezzi più elevati di quelli determinati nei mercati del nord Europa e, in particolare, di quelli che caratterizzano gli scambi sul mercato olandese del *Title Transfer Facility* (TTF). Questo differenziale – penalizzante per il mercato italiano – trova ragione nelle modalità con cui, ad oggi, la normativa euro-unitaria relativa al gas naturale prevede che, diversamente da quella adottata nel settore dell'energia elettrica, vengano coperti i costi fissi delle infrastrutture di trasporto. In particolare, questa normativa prevede, di fatto, che vengano applicati corrispettivi al gas che entra e che esce da un sistema (corrispettivi di *entry* e di *exit*) anche se – come nel caso di specie – il trasporto del gas non causi costi incrementali (se non di minima entità), né vi siano problemi di disponibilità di capacità di trasporto.

La metodologia utilizzata per la copertura dei costi delle infrastrutture di trasporto gas causa, quindi, il c.d. effetto *pancaking*; per cui il costo del gas naturale aumenta, anche significativamente, più sistemi sono attraversati; con effetti di significativa inefficienza produttiva ed allocativa oltre che bloccando di fatto la piena integrazione del mercato gas europeo.

La gravità dell'effetto *pancaking* per il mercato italiano è tanto maggiore in quanto, per soddisfare la domanda gas italiana, sia necessario importare dal nord Europa quantità marginali di gas, che – essendo il gas naturale all'ingrosso una commodity - finiscono per determinare il prezzo di mercato per tutte le quantità importate/negoziate in Italia.

Per promuovere la concorrenza nel mercato del gas naturale all'ingrosso e la piena integrazione del mercato nazionale in quello europeo la presente disposizione prevede, nell'attesa di individuare soluzioni strutturali che risolvano il problema del *pancaking*, adottando una regolamentazione analoga a quella prevista nel settore elettrico (e di cui alla disposizione al comma 1), che ARERA possa:

a) applicare corrispettivi di entrata negativi al punto di entrata che collega la rete di trasporto italiana a quella svizzera (per cui ad oggi non trova applicazione la regolamentazione unionale); di fatto rimborsando almeno quota parte dei costi di trasporto “a monte”, così da ridurre l'effetto *pancaking* ma senza al tempo stesso importare quantitativi di gas non necessari; e/o

b) introdurre uno specifico servizio “di liquidità” che preveda l'offerta sul mercato italiano, a prezzi prossimi a quelli del TTF, di quantità di gas naturale sufficienti a soddisfare il fabbisogno non copribile ragionevolmente dalle importazioni più competitive via LNG e via gasdotti da sud.

Il comma 2 prevede che alla copertura degli oneri derivanti dalle sopra menzionate lettere a) e b) l'ARERA provveda mediante una rimodulazione dei corrispettivi applicati al servizio di trasporto del gas naturale.

Il comma 3, infine, stabilisce che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una proposta per la piena integrazione dei mercati del gas naturale italiano e tedesco attraverso le infrastrutture di trasporto in territorio svizzero; ciò al fine di garantire la possibilità, per il Governo, di valutare la promozione di azioni finalizzate a superare le distorsioni di mercato connesse al cumularsi dei costi di trasporto che gli operatori del settore sono tenuti a sostenere per l'uso delle infrastrutture che collegano i sistemi energetici di Italia, Germania e Svizzera.

L'articolo 3 (*Procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di centri dati*) introduce significative semplificazioni per il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di Centri-Dati o Data- Center.

Per Data Center (DC), o centro di elaborazione dati, si intende il complesso costituito dalla struttura fisica e dall'infrastruttura tecnologica per la progettazione, la produzione, lo sviluppo e l'implementazione di applicazioni e di servizi informatici nonché per l'archiviazione, l'elaborazione, il trattamento e la gestione dei dati associati a tali applicazioni e servizi.

I data center possono essere classificati in base alle dimensioni e al consumo energetico in:

- Hyperscale : oltre 9000mq >100MW
- Medio: 2000-9000mq >5MW
- Edge: 400-1800mq <5MW

Quanto alla tipologia, i centri-dati sono distinti dal regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione come segue:

- «centro dati aziendale»: centro dati gestito da un'azienda, il cui unico scopo è soddisfare e gestire le esigenze dell'azienda stessa in termini di tecnologie dell'informazione;
- «centro dati in co-ubicazione»: centro dati in cui uno o più clienti installano e gestiscono la propria o le proprie reti, i propri server e i propri servizi e apparecchiature di archiviazione;
- «centro dati in co-hosting»: centro dati in cui uno o più clienti hanno accesso alla rete o alle reti, ai server e alle apparecchiature di archiviazione di cui si avvalgono per i propri servizi e applicazioni, e in cui il gestore del centro dati fornisce come servizio sia le apparecchiature informatiche che l'infrastruttura di sostegno nell'edificio;
- parco o campus di centri dati è una struttura che ospita più centri dati.

I DC rappresentano snodi essenziali per la transizione digitale del Paese e devono essere realizzati in tempi brevi per garantire l'immagazzinamento sicuro di dati e scongiurare l'obsolescenza tecnologica dei progetti presentati o in fase di presentazione.

In Italia esistono attualmente 160 DC la cui domanda energetica si attesta intorno ai 30 GW di potenza con più del 70% della richiesta concentrata tra Lombardia e Piemonte ma in netta crescita in altre Regioni come Lazio e Puglia. Occorre garantire una distribuzione omogenea dei DC sul territorio che interessi anche le regioni del Sud.

Al fine di accelerare le procedure amministrative di rilascio di tutte le autorizzazioni volte a garantire l'operatività dei DC, con il presente intervento normativo viene introdotto un procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e l'ampliamento degli stessi, in linea con la normativa comunitaria europea e con gli indirizzi in tema di sviluppo delle tecnologie digitali in

un'ottica di competitività. Questo approccio mira a garantire una gestione più efficiente e coordinata delle pratiche autorizzative, assicurando al contempo il rispetto degli standard ambientali e di sicurezza.

Il comma 1 stabilisce che l'autorizzazione per i DC e delle relative reti di connessione di utenza al sistema elettrico nazionale, di qualunque tensione nominale esse siano (quindi elettrodotti di tensione nominale fino a 380 kV compreso), è rilasciata dall'autorità competente per l'autorizzazione integrata ambientale, ovvero sino a 300 MW la Regione (o la Provincia), al di sopra di tale soglia il MASE, fornendo un unico punto di riferimento per il proponente sia per l'impianto sia per le opere di connessione di tale impianto alla rete.

Il comma 2 stabilisce che la funzione di autorità competente non può essere delegata a enti sub provinciali, garantendo così una supervisione centralizzata e competente nel rispetto delle normative ambientali ed evitando che questa tipologia di procedimenti gravino sui comuni, che possono avere difficoltà strutturali e tecniche e carenza di professionalità ambientali adeguate.

Inoltre, tale assetto di competenze assicura un puntuale e corretto monitoraggio quanto al rispetto degli obblighi di pubblicità dei DC con una domanda di potenza di tecnologia dell'informazione (IT) installata pari ad almeno 500 kW. Detti obblighi, sono stabiliti dall'articolo 16 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, il quale prevede che detti gestori dei centri dati debbano rendere pubbliche le seguenti informazioni: a) denominazione del centro dati, nome e cognome del titolare e dei gestori del centro dati, data di entrata in funzione e comune in cui è ubicato il centro dati; b) superficie coperta del centro dati, potenza installata, traffico dati annuale in entrata e in uscita, quantità di dati conservati e trattati nel centro dati; c) prestazione del centro dati nell'ultimo anno civile completo secondo gli indicatori chiave di prestazione di cui al regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione.

Il comma 3 stabilisce che il proponente deve presentare un'istanza completa di tutta la documentazione necessaria, al rilascio dei permessi, delle autorizzazioni, delle intese e dei concerti previsti dalle normative settoriali. Questo approccio integrato facilita la valutazione complessiva del progetto all'interno del procedimento unico.

Il comma 4 stabilisce che il procedimento si concluda entro dieci mesi dalla verifica della completezza della documentazione, con termini dimezzati (fatta eccezione ovviamente per le osservazioni del pubblico, incompressibili al di sotto dei 30 giorni) per le valutazioni di impatto ambientale. Tale tempistica è non prorogabile, eccetto in casi eccezionali e comunque per un massimo di 90 gg.

Il comma 5 stabilisce che l'autorizzazione è rilasciata dopo una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 241/90 quale modulo amministrativo idoneo a garantire il coinvolgimento di tutte le amministrazioni competenti per il rilascio delle autorizzazioni necessarie all'esercizio, nell'ambito del quale in particolare viene acquisita anche la verifica di assoggettabilità a VIA, di competenza statale, prevista per impianti sopra i 50 MW termici (o 25 nel caso di dimezzamento della soglia) o la VIA, sempre statale, prevista per impianti sopra i 150 MW termici.

Il comma 6 prevede che in caso la verifica di assoggettabilità a cui l'impianto sia soggetto si concluda con l'assoggettamento a valutazione di impatto ambientale, l'istanza relativa deve essere presentata entro un termine di 90 giorni. Trascorso questo periodo, l'istanza di autorizzazione unica è considerata rinunciata, incentivando la rapidità nella preparazione della documentazione e scoraggiando iniziative di investimento poco robuste sotto il profilo tecnico e/o finanziario.

Il comma 7 chiarisce che per i progetti dichiarati di interesse strategico nazionale, l'autorizzazione seguirà le procedure accelerate già stabilite con l'art.13 del DL 10 agosto 2023 n.104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023 n.136.

Il comma 8 reca una disposizione volta a prevedere che, nel caso di progetti di DC che abbiano già ottenuto, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i titoli abilitati necessari alla realizzazione del progetto medesimo e che necessitino di connessione di utenza con tensione superiore a 220 kV, questi possano richiedere l'autorizzazione alla realizzazione delle opere di connessione medesima alla regione territorialmente competente. Qualora le opere di connessione alla rete ricadano sul territorio di più regioni, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione delle medesime opere di connessione è la regione sul cui territorio insiste la maggior porzione delle opere di connessione da realizzare. Il comma 8 accoglie una nozione ampia di "titoli abilitativi", comprensivi dei provvedimenti ambientali adottati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, dall'autorità ivi individuata come competente. Ne deriva che in assenza dei provvedimenti ambientali rilasciati ai sensi delle pertinenti disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, i titoli abilitativi alla realizzazione del progetto di centri dati non possono dirsi tutti conseguiti e il comma 8, pertanto, non trova applicazione.

Il comma 9 stabilisce che dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, richiedendo alle amministrazioni di utilizzare le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili per l'attuazione della norma.

Con riguardo all'**articolo 4** (*Disposizioni urgenti per gli investimenti nel settore del trasporto e dello stoccaggio di emissioni inquinanti*) si evidenzia che la disposizione in esame si rende necessaria, nelle more di una definizione organica della disciplina della filiera delle attività di cattura, trasporto, utilizzo e stoccaggio geologico del biossido di carbonio (CCUS), al fine di pronta dare attuazione agli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC). Appare opportuno rammentare, infatti, che il ricorso alla filiera della *carbon capture and storage* (CCS), è un obiettivo espressamente previsto nel PNIEC con lo scopo di decarbonizzazione nei settori industriali. Occorre premettere che il ricorso alla cattura e allo stoccaggio della CO₂ è indispensabile per traguardare l'obiettivo di contenimento del riscaldamento globale. In particolare, il ricorso alla CCS è necessario in quanto consente la decarbonizzazione dei settori industriali in cui l'emissione di CO₂ è parte inevitabile del processo produttivo (c.d. *hard to abate*), come riconosciuto anche dall'*International Energy Agency*. La cattura della CO₂ consente la decarbonizzazione dei settori industriali non elettrificabili e, in particolare, quella dei processi industriali che generano emissioni non legate alla combustione, ma tipiche del processo produttivo stesso, non altrimenti evitabili. L'Unione europea dispone, ad oggi, di una serie di previsioni normative a sostegno della cattura, del trasporto e dello stoccaggio del carbonio. Rilevano, in particolare, la direttiva relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio del 2009 (direttiva 2009/31/CE), la disciplina EU *Emissions Trading System* (direttiva (UE) 2003/87 come modificata dalla direttiva (UE) 2023/959) e il suo regolamento implementativo (regolamento esecutivo 2018/2066), oltre che la disciplina europea sugli aiuti di Stato per l'energia e l'ambiente (*Climate, Energy and Environmental Aid Guidelines-CEEAG*) e il regolamento TEN-E. Inoltre, il Net Zero Industry Act e la strategia dell'UE sulla gestione industriale del carbonio (c.d. *Industrial Carbon Management Strategy* adottata nel febbraio 2024) delineano obiettivi sfidanti di decarbonizzazione mediante CCUS a livello europeo e una serie di linee di indirizzo per lo sviluppo legislativo a venire. A livello nazionale, la direttiva (UE) 2009/31/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, ha delineato un quadro normativo volto a consentire lo stoccaggio della CO₂ in formazioni geologiche idonee. Il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2023, n.

11 ha, da ultimo, modificato il decreto legislativo n. 162 del 2011 e integrato il quadro normativo abilitante le autorizzazioni allo stoccaggio di CO₂.

Il PNIEC inviato alla Commissione nel giugno 2024 indica un obiettivo di capacità di iniezione in stoccaggio di CO₂ di 4 Mtpa al 2030, da realizzare nel sito di Ravenna, nonché una serie di indirizzi strategici per consentire lo sviluppo della filiera nazionale.

Considerato che l'attuale quadro legislativo nazionale presenta delle lacune normativo-regolatorie per le quali è in via di approvazione una legge delega volta a delineare un quadro normativo organico finalizzato a porre le basi per l'avvio e lo sviluppo dell'intera filiera nazionale della CCS, con l'intervento normativo de quo, si attribuisce, sin da subito, ad ARERA il ruolo di regolatore delle attività di trasporto e stoccaggio del biossido di carbonio oggetto di cattura, al fine di accelerare la definizione delle attività regolatorie funzionali all'avvio del settore.

L'indifferibilità e l'urgenza della proposta normativa origina e trova fondamento nella necessità di salvaguardare le iniziative industriali coinvolte nel processo di avvio e sviluppo della filiera CCS.

Nello specifico si rappresenta che alcuni operatori hanno già presentato istanze autorizzative per la realizzazione della rete di trasporto e del sito di stoccaggio. Parallelamente, altri operatori nazionali hanno positivamente superato le fasi di selezione di bandi europei finalizzati ad assegnare incentivi economici (circa 50 milioni di euro) a sostegno dell'avvio delle progettualità di cattura del biossido di carbonio finalizzata allo stoccaggio geologico. Tali meccanismi di supporto prevedono ai fini del riconoscimento degli incentivi che l'avvio delle attività operative di cattura avvenga entro la fine del 2028.

A tal proposito si rappresenta che per consentire la cattura entro fine 2028, sarà necessario che l'infrastruttura di trasporto e stoccaggio sia operativa per consentire lo stoccaggio geologico delle emissioni catturate. I tempi tecnici necessari alla realizzazione delle opere infrastrutturali, quantificati nei piani di lavoro dell'operatore in due anni, comportano l'esigenza di addivenire ad una decisione finale di investimento almeno entro la fine del 2026. Ciò significa che è indispensabile creare le condizioni abilitanti e la disciplina regolatoria nonché quelle tecnico-economiche idonee a prendere tale decisione volta a sbloccare gli investimenti e avviare i lavori per consentire lo sviluppo e l'esercizio a regime delle infrastrutture di trasporto e stoccaggio. A tal proposito, tenuto conto che le attività di trasporto e stoccaggio si configurano come attività regolate, in virtù delle loro caratteristiche di monopolio naturale, è indispensabile che l'ARERA, individuata come il soggetto indipendente a cui attribuire le competenze in materia di regolazione tecnica economica di queste attività, determini tempestivamente il quadro regolatorio senza il quale non è possibile programmare ed avviare gli investimenti.

Stante quanto sopra, considerato che l'attuale quadro normativo in materia di CCS è circoscritto alla sola fase di stoccaggio e tenuto conto, inoltre, che la tempistica necessaria alla definizione del quadro normativo risulta incompatibile con la necessità degli operatori di rispettare le scadenze vincolanti imposte dai bandi di finanziamento, risulta indispensabile attribuire ad ARERA il ruolo di regolatore al fine di poter disciplinare la prima fase di avvio dell'attività di trasporto e di stoccaggio.

Nel dettaglio la proposta normativa prevede l'attribuzione ad ARERA delle competenze regolatorie in materia di trasporto e stoccaggio geologico del biossido di carbonio e in particolare in merito agli ambiti prioritari di definizione delle tariffe regolate e delle condizioni di accesso alla rete.

Per quanto riguarda le tariffe regolate si richiede che queste siano determinate secondo criteri trasparenti e predefiniti in maniera da garantire un uso efficiente delle risorse di sistema e una congrua remunerazione dei capitali investiti. La regolazione tariffaria è stata attribuita ad ARERA in analogia a quanto già fatto per gli altri servizi infrastrutturali regolati dei settori gas ed elettrico.

Per quanto riguarda l'accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio del biossido di carbonio la regolazione contempla procedure di conferimento delle capacità di trasporto e stoccaggio di biossido di carbonio, nel rispetto di criteri di efficienza. In particolare, per quanto riguarda la regolazione dell'accesso alle infrastrutture di trasporto e stoccaggio, di norma la scelta per una soluzione regolata sottende la necessità di garantire concorrenza in un settore dove gli operatori sono ancora pochi e di impedire abusi di potere di mercato, dove i prezzi per l'accesso diventano troppo alti, o l'incumbent impedisce l'accesso all'infrastruttura di altri operatori.

Al fine di garantire una corretta contabilizzazione delle emissioni di biossido catturate e stoccate dai soggetti e una seguente corretta applicazione di incentivi e gestioni dei sistemi ad esso collegata quali il sistema delle emissioni di carbonio (ETS) è indispensabile disciplinare le attività di misura specificando le attività necessarie alla loro tracciatura, i dati da raccogliere e la responsabilità dei soggetti coinvolti in queste attività.

L'articolo 5 (*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione del prezzo del gas e il relativo approvvigionamento*) apporta modifiche urgenti all'articolo 16 del decreto-legge n. 17 del 2022 e successive modificazioni. Le modifiche alla normativa vigente in materia di rilascio dei titoli minerari e di ottimizzazione dei processi autorizzativi per la produzione di gas, con particolare riferimento al meccanismo di approvvigionamento di lungo termine (cosiddetto di "gas release"), mirano a snellire le procedure e a garantire l'efficacia delle misure incentivanti, in un'ottica di semplificazione amministrativa e di supporto agli obiettivi strategici nazionali.

In particolare, il comma 5 è stato integrato con l'introduzione di un parametro temporale specifico da prendere a riferimento per la determinazione del quantitativo di gas che i partecipanti alla procedura devono offrire. Tale parametro stabilisce che il volume di gas da offrire deve corrispondere ai volumi di produzione medi annui attesi, calcolati sui primi cinque anni del profilo della produzione stimata dall'operatore. Questa modifica mira a definire in modo più preciso l'ambito di calcolo, garantendo la coerenza della normativa con la durata contrattuale prevista.

Il comma 5 del testo è stato inoltre modificato mediante la soppressione della disposizione che individuava il punto di cessione del gas prodotto nell'ambito della gas release esclusivamente nel sistema gestito da GME S.p.A. Questa modifica è volta a rendere il meccanismo della gas release maggiormente coerente con la sua natura finanziaria; essendo la stessa un meccanismo di anticipazione virtuale, l'obbligo di una cessione "fisica" del gas incrementale risultava essere una previsione non allineata con la natura intrinseca di tale operazione. L'eliminazione di tale vincolo offre inoltre agli operatori che partecipano al mercato della gas release una maggiore flessibilità nella valutazione delle opzioni al momento dell'offerta dei diritti. Gli operatori potranno ora considerare alternative alla cessione tramite GME S.p.A., come la cessione bilaterale o l'utilizzo di altre piattaforme di mercato (ad esempio, ICE) o altri indici di mercato.

La modifica proposta relativa all'inserimento del comma 5-bis, chiarisce che, in presenza di più soggetti contitolari della medesima concessione di coltivazione di gas naturale (sia essa esistente o di prossima assegnazione), ciascun contitolare ha la facoltà di partecipare alle procedure del meccanismo di "gas release" anche singolarmente. L'intento è quello di favorire la partecipazione al meccanismo di gas release anche di contitolari di concessioni con quote minoritarie all'interno della compagine del titolo. Ciò consentirà loro di incentivare l'offerta di quantitativi incrementali di gas, con costi di produzione proporzionati alla propria capacità. Tale disposizione risponde all'esigenza di promuovere la più ampia adesione possibile alla misura da parte di tutti gli operatori del settore.

Il comma 6 è stato ridefinito per chiarire il funzionamento e la portata del procedimento amministrativo unico finalizzato al rilascio dei titoli minerari, alla modifica dei programmi di lavoro già approvati e all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione delle opere funzionali a garantire la produzione incrementale nell'ambito del meccanismo di approvvigionamento. Considerata la complessità del procedimento, che include la partecipazione di numerose amministrazioni centrali e locali, l'acquisizione del parere della CIRM (Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie), la procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e l'intesa regionale, è stato ridefinito il termine massimo di conclusione del procedimento unico in sei mesi. Questa estensione si è resa necessaria in quanto il precedente termine di tre mesi risultava insufficiente, anche considerando i termini ridotti previsti per la procedura VIA dalla Commissione PNRR. Il procedimento unico si svolge nel rispetto dei principi di semplificazione e secondo le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, attraverso la convocazione di un'apposita Conferenza dei Servizi. Nell'ambito di tale Conferenza viene acquisita, ove prevista, l'intesa regionale per i programmi di produzione e/o le opere su terraferma.

È stato altresì specificato che il procedimento unico, volto a una più rapida e completa attuazione della procedura di "gas release", si applica anche alle proroghe delle concessioni esistenti. Tale applicabilità è esplicitamente circoscritta alle concessioni che riprendano o aumentino la produzione interamente a servizio della "gas release", e le proroghe sono rilasciate in coerenza con l'ordinamento previgente (ai sensi del combinato disposto dell'articolo 29 della Legge 21 luglio 1967, n. 613, dell'articolo 9, commi 3 e 8, della Legge 9 gennaio 1991, n. 9, dell'articolo 13, comma 4, del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e dell'articolo 2, comma 3, del Decreto-Legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito con modificazioni dalla Legge 13 dicembre 2024, n. 191).

Viene inoltre riprodotta la disposizione, già contemplata all'articolo 16 del decreto-legge n. 17 del 2022, secondo cui l'attività istruttoria per le valutazioni di impatto ambientale, ove previste, è svolta dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC. È stato altresì specificato che, nell'ambito del procedimento unico, l'eventuale valutazione dell'impatto ambientale è svolta congiuntamente per l'insieme di più progetti afferenti a una medesima concessione, necessari all'attuazione dei programmi di produzione di gas di cui all'art. 16 del D.L. 17/2022. In tale contesto, si terrà conto anche delle eventuali risultanze di precedenti giudizi di compatibilità ambientale relativi a progetti di ricerca o coltivazione di idrocarburi insistenti sulla stessa area.

Al fine di ottimizzare l'efficacia dell'attività amministrativa correlata al funzionamento del "gas release" e incentivarne il buon esito per la realizzazione degli scopi istituzionali della misura, il comma 6 specifica che l'efficacia degli atti amministrativi è condizionata alla stipula dei contratti con i produttori upstream (ai sensi del comma 10, lettera a)). Viene inoltre precisato che l'eventuale mancata sottoscrizione dei contratti tra il GSE e i clienti finali (ai sensi del comma 10, lettera b)) non costituisce causa di risoluzione dei contratti stipulati tra i produttori e il GSE. Conseguentemente, il GSE dovrà comunque provvedere all'allocazione dei diritti offerti di gas incrementale.

Al comma 8, laddove disciplina la procedura di allocazione gestita dal GME, è stato precisato alla lettera b) che il prezzo di offerta dei diritti di allocazione del gas incrementale è costituito dal costo asseverato della produzione di cui al comma 7, comprensivo dell'ammontare delle aliquote di coltivazione di cui all'art. 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625 (royalties), riferite alle produzioni incrementali di gas oggetto di contratto ai sensi del comma 10 dell'art. 16 D.L. 17/2022. Tale modifica è stata conseguentemente riportata, per la parte necessaria, anche al comma 5, lettera b), al comma 8, lettera d), e al comma 10.

Al comma 9 sono state apportate modifiche volte a chiarire che la differenza tra i proventi di aggiudicazione e il relativo costo riconosciuto dal Gruppo GSE è destinata alla riduzione delle tariffe per il servizio di trasporto e distribuzione a favore dei clienti finali assegnatari dei diritti nella procedura in parola. L'entità di tale riduzione tariffaria è determinata pro quota tra i clienti, in ragione delle quantità di diritti loro assegnate.

Le predette modifiche mirano a consolidare un quadro normativo più chiaro ed efficiente, supportando gli investimenti e le attività necessarie per garantire la sicurezza energetica del Paese.